

# Rinvio dei versamenti legato a ricavi e compensi conseguiti a marzo

**Il raffronto con i ricavi e i compensi dello stesso mese del precedente periodo d'imposta può creare problemi sul piano operativo**

In attesa che il decreto approvato due giorni fa dal Governo venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, stando alle bozze in circolazione, occorre interrogarsi su come gestire la prossima **scadenza** del **16 aprile**, fermo restando che analogo ragionamento vale anche per quelle del mese di maggio.

Lo schema di decreto prevede un differimento delle scadenze di aprile al ricorrere delle seguenti condizioni:

- per le imprese e i professionisti con ricavi o compensi **non superiori** a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, occorre una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il **33%** nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta;
- per gli stessi soggetti con ricavi o compensi **superiori** a 50 milioni di euro nello stesso periodo, occorre una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il **50%** nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

In tale circostanza, sono **rinviiati al 30 giugno 2020** i versamenti relativi:

- alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli [artt. 23](#) e [24](#) del DPR 600/73 e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti hanno operato in qualità di sostituti d'imposta nel mese di marzo;
- alla liquidazione dell'IVA di marzo;
- ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria, scadenti nel mese di marzo.

Resta invece l'obbligo di versare le **altre ritenute alla fonte**, in particolare quelle operate sui redditi di lavoro autonomo di cui all'[art. 25](#) del DPR 600/73.

Come accennato, i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione

**MC SYSTEM STUDIO**  
**ELABORAZIONE DATI**  
**CONTROLLO DI GESTIONE**  
**ASSISTENZA CONTABILE SOCIETARIA AMMINISTRATIVA E FISCALE**  
**UFFICIO C.A.A.F.**

fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.

Se il testo verrà confermato nella versione che oggi conosciamo, l'aspetto più delicato sul piano operativo è rappresentato dalla necessità di fare riferimento ai **ricavi** e ai **compensi** conseguiti nel mese di **marzo 2020**, da raffrontare con i ricavi e i compensi dello stesso mese del precedente periodo d'imposta.

Come rilevato anche dal CNDCEC con un comunicato stampa diramato ieri (si veda "[Commercialisti: «Poco coraggio sulle scelte fiscali»](#)" di oggi), tale soluzione normativa obbliga i soggetti in contabilità ordinaria che determinano i ricavi in base al principio di competenza a effettuare le scritture di assestamento (si pensi a un ricavo di competenza plurimensile) per entrambi i mesi di osservazione con un **aggravio di costi** e incertezze poco comprensibili. Peraltro, le stesse difficoltà dovrebbero essere affrontate dall'Agenzia delle Entrate in sede di eventuale controllo, per cui la scelta normativa appare ancora di più irrazionale.

Meglio sarebbe stato far riferimento al **fatturato**, in modo da avere un dato di facile individuazione e di facile controllo.

Particolari regole sono poi previste per imprese e professionisti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza. In questo caso, **a prescindere** dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente, i versamenti IVA di aprile e maggio sono sospesi, in presenza di una diminuzione dei ricavi e dei compensi di almeno il **33%** nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

Lo schema di decreto fa **salvi** gli effetti dei DL [9/2020](#) e [18/2020](#) per cui, ad esempio, per le **imprese turistico-ricettive**, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, a prescindere dalla riduzione di fatturato, restano comunque sospesi, dal 2 marzo 2020 e fino al 30 aprile 2020, i termini relativi:

- ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli [artt. 23](#) e [24](#) del DPR 600/73, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituto d'imposta;

- agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria.

Il quadro che sta emergendo dalla sovrapposizione dei vari decreti è di una complicazione per certi aspetti sconcertante, soprattutto in considerazione del fatto che questo decreto dovrebbe contenere anche una norma di **rimessione in termini** per tutti quelli che, ai sensi dell'[art. 60](#) del DL 18/2020, dovevano versare imposte e contributi entro lo scorso 20 marzo e non vi hanno provveduto. Se eseguiti entro il 16 aprile 2020, questi versamenti verranno considerati tempestivi, senza il pagamento di sanzioni e interessi. Con buona pace per chi si è affannato per versare in tempo allo scoppio dell'epidemia.

## **Sospensione dei versamenti per aprile e maggio con il rompicapo del calcolo dei ricavi**

La definizione di ricavi in base agli articoli 85 e 109 del Tuir è complessa ed è un dato che deve essere determinato con puntualità dalle imprese in regime di contabilità ordinaria. I corrispettivi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi rilevano secondo il criterio di competenza. Quindi, ad esempio, una fattura di saldo o di acconto di un bene consegnato o di un servizio ultimato in un mese diverso da quello di rilevazione non si considera.

La sospensione dei versamenti delle ritenute e Iva per i mesi di aprile e maggio 2020 è legata all'andamento dei ricavi che non è un dato di immediata rilevazione; meglio sarebbe stato il riferimento al volume d'affari. Il blocco dei versamenti scatta a condizione che i ricavi o compensi siano diminuiti di almeno il 33% nel marzo 2020 in confronto a marzo 2019 ; in questo caso slittano i versamenti delle ritenute e Iva di aprile; poi se i ricavi e compensi conseguiti nel mese di aprile 2020 sono inferiori del 33% di quelli conseguiti nel mese di aprile 2019, scatta la sospensione dei versamenti di maggio.

Alle medesime condizioni slittano a giugno anche i versamenti dei contributi previdenziali , assistenziali e i premi per l'assicurazione obbligatoria. Per i contribuenti che nel 2019 hanno conseguito ricavi o compensi oltre 50 milioni di euro, lo scostamento deve essere di almeno il 50%. Il contribuente deve determinare i ricavi di marzo 2019 e di marzo 2020: fatto 100 quelli dello scorso anno, i ricavi di marzo 2020 devono essere inferiori a 67. Stessa operazione per aprile.

**MC SYSTEM STUDIO**  
**ELABORAZIONE DATI**  
**CONTROLLO DI GESTIONE**  
**ASSISTENZA CONTABILE SOCIETARIA AMMINISTRATIVA E FISCALE**  
**UFFICIO C.A.A.F.**

Osserviamo che la definizione di ricavi in base agli articoli 85 e 109 del Tuir è complessa ed è un dato che deve essere determinato con puntualità dalle imprese in regime di contabilità ordinaria. I corrispettivi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi rilevano secondo il criterio di competenza.

Quindi, ad esempio, una fattura di saldo o di acconto di un bene consegnato o di un servizio ultimato in un mese diverso da quello di rilevazione non si considera.

Sono regole che le imprese conoscono benissimo, ma un conto è la determinazione dei ricavi una volta in sede di bilancio, altro conto è determinare i ricavi di marzo 2019 e poi di marzo 2020 e quindi di aprile 2019 e di aprile 2020. Poi ci sono le imprese minori in contabilità semplificata che seguono il criterio di cassa; per quelle che hanno optato per il metodo della registrazione Iva (articolo 18, comma 5, Dpr 600) poco male perché si tratta di verificare le fatture registrate nei vari mesi, ma se il contribuente ha mantenuto il criterio di cassa puro deve andare a rilevare gli incassi dei mesi in questione, adempimento che di regola si effettua solo a fine anno annotando i mancati incassi. In questa occasione occorre farlo per quattro volte per i mesi in questione.

Analoga rilevazione degli incassi per i mesi di marzo e aprile 2019/2020 deve essere eseguita dai professionisti per stabilire il differenziale dei compensi e lo scostamento del 33%; tutti i professionisti lo devono fare in quanto per questa categoria di contribuenti non c'è una alternativa al criterio di cassa analogamente a tutti i contribuenti in regime forfetario.

Infine le imprese agricole che rientrano nei redditi fondiari hanno "ricavi" pari a zero, ma essendo titolari di partita Iva non sono esclusi dalla proroga dei versamenti; a loro non resta che fare il riferimento al volume d'affari, non hanno alternative.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti in materia.

MC SYSTEM STUDIO

---